

SITUAZIONE COMPLICATA NELL'UNIONE EUROPEA

Ogm: coesistenza in alto mare

In Italia le particolari condizioni orografiche e territoriali rendono la soluzione del problema della coesistenza ancora più difficile. La Commissione europea attende in primavera i pareri scientifici sulle soglie ammesse nelle sementi

Alberto Manzo

La base giuridica comunitaria della «coesistenza», tra organismi geneticamente modificati (ogm) e non, in verità piuttosto complessa, è stata introdotta nella legislazione ambientale comunitaria durante il Consiglio dei ministri dell'agricoltura del luglio 2003, a seguito dell'emendamento apportato alla direttiva n. 2001/18/Ce con l'articolo 26-bis (inserito nell'articolo 43, comma 2, del regolamento Ce n. 1829/2003) riguardante le misure volte a evitare la presenza involontaria di ogm in altri prodotti.

La Commissione Ue ha subito adottato la raccomandazione 2003/556/Ce del medesimo mese di luglio recante «Orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche» al fine di favorire gli Stati membri nell'adozione di misure appropriate per evitare «la presenza involontaria di ogm in altri prodotti» attraverso l'introduzione di specifiche misure nazionali.

Con la raccomandazione in questione la Commissione Ue ha cercato di fornire agli Stati membri delle «indicazioni» e delle «regole di responsabilità» in materia, in particolare ha specificato che nell'Unione Europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, sia essa convenzionale, biologica o transgenica, e l'introduzione di nuove forme di agricoltura deve avvenire in modo da non pregiudicare il mantenimento delle attività agricole preesistenti. Tuttavia è evidente come il provvedimento lasci aperti molti quesiti di natura tecnica, economica e giuridica.

La normativa sulla coesistenza, comunque, va letta nel contesto di altre normative che regolano sia la commercializzazione dei prodotti sementieri sia l'autorizzazione a fini sperimentali e commerciali di prodotti geneticamente modificati nel territorio comunitario, e che dovrebbero garantire la corretta applicazione dei principi previsti dalla raccomandazione n. 2003/556/Ce (vedi *tabella 1*).

La situazione tuttavia è divenuta ancora più complessa da quando la Com-

missione europea nel settembre 2004 ha, da una parte, iscritto nel Catalogo comunitario 17 varietà gm contenenti l'evento MON 810 ma, dall'altra, ha scelto di non decidere sulla proposta di direttiva relativa all'introduzione di una soglia di tolleranza per la presenza accidentale di sementi gm in lotti di sementi convenzionali.

Ciò comporta, al momento, che le strategie nazionali sulla coesistenza non possono fare riferimento ai fini dell'etichettatura a soglie legali per la presenza accidentale di materiale transgenico in materiale non transgenico, sia per le sementi convenzionali che per quelle destinate all'agricoltura biologica, visto che la normativa sull'agricoltura biologica non prevede la presenza di materiale transgenico anche in alimenti e mangimi.

In particolare la presenza accidentale di ogm nei prodotti biologici, nell'ambito del dibattito in corso sulla coesistenza, assume una grande rilevanza, visto che il regolamento 1829/2003 non definisce alcuna soglia specifica per sementi e mangimi, a fronte dei costi da affrontare per tutte le attività atte a garantire

un'adeguata segregazione della filiera del biologico.

Al fine di ovviare a questa situazione, la stessa Commissione, nella prossima primavera, dovrebbe disporre innanzitutto degli attesi pareri scientifici sulle soglie delle sementi del Centro di ricerca comunitario di Ispra e dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, nonché delle informazioni relative alla coesistenza da parte degli Stati membri ovvero dei progressi tecnico-giuridici nell'introduzione delle regole sulla coesistenza.

La situazione di cui alla *tabella 2*, così come è emersa dal «giro di tavolo» nell'ambito del Comitato delle autorità competenti per la direttiva 2001/18/Ce, è l'esatta fotografia delle difficoltà che gli Stati membri stanno incontrando per introdurre le norme sulla coesistenza. È emblematico il caso della Francia che non ha recepito nemmeno la direttiva 2001/18/Ce.

Infine, con la decisione n. 2005/463/Ce del 21-6-2005 la Commissione Ue ha istituito un gruppo di lavoro in rete (COEX-NET), costituito da esperti nazionali designati dagli Stati membri, responsabile dello scambio e del coordinamento di informazioni sugli studi scientifici e le migliori pratiche nell'ambito delle strategie nazionali sviluppate in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

In ambito comunitario solo Italia, Germania e Danimarca hanno legiferato in materia, mentre Ungheria e Polonia sono quasi al termine dell'iter normativo.

La situazione in Italia

In Italia è stato emanato il decreto legge 22-11-2004, n. 279, coordinato con la legge di conversione 28-1-2005, n. 5,

Tabella 1 - Quadro normativo sulle colture transgeniche

Regolamentazione comunitaria
Regolamento n.178/2002/Ce del 28-1-2002 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Aesa e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Regolamento n.1829/2003 del 22-9-2003 del Parlamento e del Consiglio relativo agli alimenti e mangimi gm
Regolamento n.1830/2003 del 22-9-2003 del Parlamento e del Consiglio concernente la tracciabilità ed etichettatura di prodotti alimentari e mangimi ottenuti da ogm nonché recante modifica della direttiva 2001/18
Raccomandazione n. 787/2004/Ce del 5-10-2004 relativa a orientamenti tecnici sui campionamenti e le analisi di sementi destinate alla semina e sementi (derrate alimentari) destinate all'utilizzo umano e animale al fine di verificare la presenza di ogm
Iscrizione di 17 varietà gm con evento MON 810 nel Catalogo comunitario: Cataloghi nazionali francese (6) e spagnolo (11)
Regolamentazione nazionale
Decreto legislativo 24-4-2001, n. 212 che attua le direttive 98/95/Ce e 98/96/Ce concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli
Decreto legislativo n. 224 dell'8-7-2003 attuazione della direttiva 2001/18/Ce concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di ogm
Decreto ministeriale 27-11-2003 del Mipaf campagna di semina - modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di ogm
Legge n. 5 del 28-1-2005 relativa alla coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e transgeniche
Decreto ministeriale 19-1-05 del Mipaf relativo all'applicazione dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 224 dell'8-7-2003: valutazione rischio per agrobiodiversità, sistemi agrari e filiera agroalimentare - rilascio pgm a fini sperimentali
Decreto ministeriale 18-3-2005 del Mipaf relativo a movimentazione o importazione sementi gm a scopi sperimentali, previa autorizzazione Civ, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 212 del 2002

Tabella 2 - Misure sulla coesistenza intraprese in Europa

Stati	Misure
Austria	Competenza regionale: tutti i Laender, a eccezione del Foralberg, hanno elaborato legislazioni sulla coesistenza che saranno oggetto di notifica alla Commissione Ue
Belgio	Competenza regionale: la Wallonia ha proposto un decreto legge, la Regione delle Fiandre sta lavorando al progetto. Fase di consultazione, ma la situazione si prospetta lunga
Rep. Ceca	Il Ministero dell'agricoltura ha preparato una proposta di legge ove verranno previste misure di coesistenza su ogni coltura
Danimarca	La legge è in vigore dall'1-4-2005 ed è stata notificata alla Commissione Ue. La legge è consultabile sul sito Web del Ministero dell'agricoltura: http://gmomark.pdir.dk
Germania	La legge approvata è in vigore dal febbraio 2005. Le misure sono state notificate alla Commissione
Estonia	È in preparazione un regolamento da parte del Ministero dell'agricoltura ove è attivo un gruppo di lavoro cui partecipano rappresentanti delle diverse categorie interessate
Spagna	Un regio decreto è stato predisposto dal Ministero dell'agricoltura con la partecipazione del Ministero dell'ambiente. È in fase di consultazione con le autorità autonome. Restano ancora aperti due problemi: la soglia del biologico; la compensazione economica per gli agricoltori
Grecia	Una specifica decisione ministeriale è prevista per ogni specie vegetale gm che viene autorizzata alla coltivazione. Tutto il territorio greco si è dichiarato ogm-free
Finlandia	È stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'agricoltura che ha elaborato un rapporto sulle procedure di gestione della coesistenza; tale rapporto sarà la base della legge non ancora predisposta
Francia	Non sono state ancora predisposte delle misure tecniche: riflessione interna in attesa di un report parlamentare entro il 2005. La direttiva 2001/18 non è stata ancora recepita
Irlanda	È stato istituito un gruppo di lavoro che ha predisposto un rapporto che sarà messo a punto nelle prossime settimane e sottoposto alla valutazione del Ministero dell'agricoltura. Al momento è in corso una consultazione pubblica
Italia	La legge sulla coesistenza è stata pubblicata in gennaio e tutte le informazioni sono state notificate alla Commissione
Lituania	Il regolamento sulla coesistenza è stato predisposto dai Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente e la legge verrà adottata nel 2006
Lettonia	È in discussione una bozza di legge da parte del Ministero dell'agricoltura, che sarà adottata al termine del 2005
Ungheria	La legge è attesa per la fine del 2005. L'Ungheria ha adottato le misure per la coesistenza, compresa la direttiva 2001/18/Ce
Malta	Consultazioni tra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero dell'ambiente. Non ci sono ancora proposte specifiche
Olanda	Processo finalizzato agli interessati. È più probabile una regolazione pubblico/privato attraverso «accordi volontari»
Polonia	Il progetto di legge è ormai in Parlamento e verrà notificato alla Commissione entro questo mese. La legge polacca sugli ogm comporta anche il recepimento della direttiva 2001/18/Ce
Portogallo	È in corso di adozione una legge con norme tecniche specifiche per le varietà iscritte ai cataloghi
Svezia	È in preparazione un regolamento nazionale che sarà pronto non prima della primavera del 2006
Slovenia	È stato costituito un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'agricoltura, con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, ma al momento non è ancora operativo. La problematica è complessa vista la tipologia delle aziende slovene (piccole e con pochi ettari)
Slovacchia	Una proposta di legge è in preparazione al Ministero dell'agricoltura
Regno Unito	Fermo restando che Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord possono proporre propri regolamenti, la consultazione pubblica nazionale è in ritardo e l'inizio della valutazione è posticipato al 2006
Norvegia	Non c'è ancora una proposta di legge

recante «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica».

La situazione al momento è la seguente: l'articolo 4, comma 1 della legge, come è noto, dispone che «le Regioni e Province autonome adottino, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza che contenga le regole tecniche per realizzarla» e, ai fini della predisposizione degli specifici piani di coesistenza regionali, il Comitato consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, ha concluso l'elaborazione del documento tecnico concernente le linee guida nazionali.

Il Comitato nella stesura del documento tecnico ha tenuto conto sia della letteratura scientifica che di ciò che è stato

fatto oppure è in corso negli altri Stati membri (leggi approvate, risultati dei test scientifici in campo, ecc.) nonché di considerazioni di carattere generale che si rifanno sia al principio di precauzione che alla salvaguardia delle peculiarità dell'agricoltura nazionale.

Tale documento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge, dovrà essere sottoposto al parere dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare e, successivamente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni verranno definite le norme quadro per la coesistenza con il decreto ministeriale previsto all'articolo 3.

Infine, in base all'intesa Stato-Regioni già notificata alla Commissione europea, le Regioni entro 12 mesi dovranno adot-

Tabella 3 - Elenco delle 34 Regioni europee firmatarie della Carta di Firenze (*)

Austria: Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tyrol, Lower Austria (7)
Francia: Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute Normandie, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrennes, Poitou-Charentes, Nord Pas de Calais, Bassa Normandia, Franche-Comté (12)
Grecia: Drama-Kavala-Xanthi, Eneae (Union of Prefecture, Authorities of Greece) (2)
Italia: Bolzano, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria (9)
Spagna: Euskadi, Principado de Asturias (2)
Regno Unito: Highlands of Scotland, Wales (2)
(*) Versione aggiornata a novembre 2005.

tare i piani di coesistenza regionali nei quali, in coerenza con la raccomandazione 2003/556/Ce, verranno individuate, se del caso, una o più aree omogenee all'interno delle regioni stesse.

Le particolari condizioni orografiche e territoriali nazionali, le molteplici colture biologiche e di qualità regionali (a dop e igp), nonché la sostanziale frammentazione delle aziende agricole, più marcata in alcune regioni rispetto ad altre, rendono alquanto complessa, se non addirittura impossibile, la soluzione del problema, considerando poi che l'approccio e la valutazione di parametri tecnici, scientifici, economici ma anche giuridici deve essere effettuata per ciascuna realtà territoriale dello Stato, sia essa regionale, provinciale o comunale.

Alcune Regioni europee hanno costituito nel novembre 2003 un «network delle regioni libere da ogm» (<http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/italy.html>) coordinato da Toscana e Alta Austria e nell'incontro di febbraio 2005 a Firenze hanno firmato la «Carta delle regioni e delle autorità locali d'Europa sulla coesistenza tra ogm, colture convenzionali e biologiche» inviata alla Commissione europea al fine di sensibilizzarla su tale problematica specificando principi e aspetti tecnici che muovono tale impegno (tabella 3). Ma non è tutto poiché a livello nazionale già da tempo Province (39), Comuni (2.307), nonché molte comunità montane (46) hanno deliberato dichiarando il proprio territorio libero da ogm raggiungendo una percentuale del 28% della superficie italiana.

È evidente che il quadro nazionale e comunitario non favorisce le decisioni intraprese dalla Commissione Ue inizialmente molto determinata, ma anzi deve far meditare le stesse istituzioni comunitarie circa l'opportunità di stabilire un dialogo più aperto soprattutto con le autorità locali, riconoscendo di fatto il loro diritto a tutelare il territorio e le proprie produzioni agricole.

Alberto Manzo

Ministero delle politiche agricole e forestali